



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

IL PRESIDENTE

Decreto ex art. 175 bis comma 4 c.p.p.: proroga di sospensione temporanea per tipologia di attività dell'utilizzo dell'applicativo APP per l'adozione ed il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi alle fasi processuali

Premesso che l'art. 1, comma 1 e 2, del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 31 dicembre 2024) che apporta modifiche all'art. 3 D.M. 29 dicembre 2023 n. 2017, ha previsto che "...salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1 gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) Tribunale ordinario; e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione... sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche";

premesse ancora che l'art. 1 comma 3 e 4 del sopra menzionato D.M. n. 206/2024 statuisce che: "sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1 lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche...fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale...";

rilevato pertanto che la normativa sopra richiamata prevedeva che a far data dal 31 marzo 2025 il deposito di atti, documenti, richieste e memorie dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI (procedimenti speciali), titoli I, III e IV del codice di procedura penale dovesse avvenire con modalità esclusivamente telematiche;

richiamati i provvedimenti di sospensione temporanea ex art. 175 bis comma 4 c.p.p. emessi in data 7, 8 gennaio, 27 marzo 2025 e da ultimo 26 giugno 2025 con i quali si disponeva la sospensione, con decorrenza 1 gennaio 2025, ex art. 175 bis comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP con conseguente possibilità di redigere e depositare, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario) gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativamente alle fasi disciplinate dal

Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. C.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova) nonché quelle relative all'udienza dibattimentale e pre-dibattimentale fino alla data finale del 31 ottobre 2025, restando fermi i precedenti provvedimenti adottati in materia di definizione delle richieste di archiviazione relative ai modelli n. 44 e ciò sulla base di notevoli criticità derivanti dai disfunzionamenti dell'applicativo in uso al Tribunale di Milano;

letto da ultimo il verbale in data 29 settembre 2025 relativo ai lavori del gruppo di lavoro costituito appositamente con il provvedimento n. 1/2025 del 7 gennaio 2025 per il miglioramento dell'applicativo APP e dell'implementazione di un suo corretto utilizzo nel lavoro giudiziario riunitosi da ultimo in data 29 settembre 2025 proprio al fine di verificare l'attualità della situazione del processo penale telematico presenti i rappresentanti di tutti gli uffici giudiziari, dell'avvocatura, i MAGRIF e la RID competenti per settore;

rilevato che a seguito degli interventi migliorativi effettuati, dell'implementazione dell'attività di formazione anche a laboratorio svolta, del progressivo utilizzo dell'APP da parte di tutti i giudici nelle diverse fasi del procedimento i numerosi aspetti di criticità che avevano determinato l'adozione dei precedenti provvedimenti appaiono superati;

osservato tuttavia che permangono problemi, da porsi in relazione con la generale lentezza dell'applicativo, nella fase della richiesta di archiviazione nei procedimenti a carico di noti e di ignoti con l'adozione dei conseguenti decreti da parte dei giudici addetti alla Sezione GIP-GUP -circostanza questa che determinata una immediata ricaduta sui tempi di definizione dei procedimenti e quindi sul numero delle pendenze con ulteriori conseguenze sugli indicatori di prestazione connessi al raggiungimento degli obiettivi legati al PNRR- nonché nei giudizi incardinati con il rito direttissimo nella fase della convalida dell'arresto e degli atti consequenziali e ciò a causa della difficoltà della iscrizione della notizia di reato come atto nativo digitale;

rilevato pertanto che appare necessario prevedere una proroga della sospensione dell'obbligatorietà dell'utilizzo dell'applicativo APP soltanto per tale tipologia di affari e segnatamente per le archiviazioni noti e ignoti e per gli affari trattati con giudizio direttissimo con esclusione degli atti nativi digitali del giudice emessi in sede di giudizio per direttissima successivi alla fase di convalida dell'arresto, proroga che deve essere fissata al 31 dicembre 2025;

visto l'art. 175 bis, comma 4, c.p.p., che consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;

rilevato che il ricorso alle modalità analogiche al posto di quelle digitali non sembra poter configurare alcuna nullità degli atti dal momento che le nullità in tema di forma e sottoscrizione dei documenti sono solo quelle tassativamente elencate nel codice di rito, con riferimento agli artt. 110 e 111, con possibilità, prevista dall'art. 111 bis c.p.p., di prevedere eccezioni nei casi di malfunzionamento;

P.Q.M.

dispone la proroga della sospensione, con decorrenza 1 novembre 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ex art. 175 bis comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP con conseguente possibilità di redigere e depositare, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario) gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni limitatamente alle archiviazioni per procedimenti a carico di noti e ignoti in trattazione da parte della Sezione GIP-GUP, nonché alle attività connesse ai giudizi instaurati con rito direttissimo con esclusione degli atti nativi digitali formati dal giudice in sede di giudizio successivi alla fase della convalida dell'arresto. Per tutte le altre attività a far data dal 1 novembre 2025 si utilizzerà l'applicativo in uso ferma restando la possibilità per il singolo giudice di ricorrere al provvedimento motivato di sospensione disciplinato dal codice di rito in caso di eccezionale malfunzionamento del sistema.

Manda ai Magrif del settore penale di dare corso ad ogni conseguente comunicazione ed adempimento e di provvedere a far pervenire relazione mensile in ordine agli sviluppi dell'applicativo in oggetto ed allo stato di digitalizzazione del processo penale in generale ed in particolare per le categorie di attività per le quali viene disposta la proroga della sospensione.

Manda al Presidente coordinatore del settore penale di proseguire nel lavoro svolto con la convocazione di gruppi di lavoro che studino l'evoluzione del sistema e l'impatto applicativo in una prospettiva di miglioramento e di messa a regime del sistema telematico dandone notizia al Presidente del Tribunale e alla Dirigente Amministrativa, ai due direttori del settore penale, al Procuratore della Repubblica e al Magistrato Referente per l'Informativa della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, al fine di adottare misure organizzative idonee al raggiungimento degli standard informatici richiesti dalla disciplina legislativa e dalla normativa ministeriale vigenti in materia.

dispone

che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito del Tribunale di Milano;

che il presente provvedimento venga comunicato al Presidente della Corte d'Appello di Milano, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, ai presidenti di sezione del settore penale, ai giudici ordinari e onorari del settore penale, ai Magrif del settore penale del Tribunale di Milano, alla RID dott.ssa Pucci, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e alla Camera Penale di Milano nonché al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale dei Servizi Automatizzati.

Milano, 13 ottobre 2025

Il Presidente del Tribunale

Fabio Roia
